

DECISIONI CECA

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 1998

relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 65 del trattato CECA

(Caso IV/35.814 — Extra di lega)

(I testi in lingua spagnola, tedesca, francese, italiana, olandese e svedese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/247/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 65,

viste le informazioni che sono state comunicate alla Commissione e gli accertamenti compiuti conformemente all'articolo 47 del trattato,

viste le osservazioni scritte presentate ai sensi dell'articolo 36 del trattato nelle quali le parti dichiarano di rinunciare formalmente al diritto di presentare osservazioni orali,

considerando quanto segue:

I. I FATTI

A. Procedura

- (1) In seguito ad informazioni apparse nella stampa specializzata e a ricorsi informali presentati dai consumatori, la Commissione ha avviato un'inchiesta sulla maggiorazione di prezzo applicata dai produttori europei d'acciaio inossidabile alle proprie vendite in Europa, nota come «extra di lega».

In virtù dell'articolo 47 del trattato, il 16 marzo 1995 la Commissione ha chiesto ad alcuni produttori di comunicarle varie informazioni relative a dette modifiche di prezzo, alle formule o ai metodi

utilizzati per calcolare le maggiorazioni, alle circostanze e alla data della prima applicazione della formula nonché alle applicazioni o modifiche successive.

Sulla base delle informazioni ottenute ed in particolare delle copie di lettere circolari inviate dai produttori alla clientela, in cui si annunciava la modifica delle basi di calcolo dell'extra di lega, il 19 dicembre 1995 la Commissione ha indirizzato a 19 imprese una comunicazione degli addebiti.

Dopo aver preso visione del fascicolo, le imprese hanno risposto agli addebiti mossi contro di esse all'inizio del 1996.

- (2) Le risposte hanno indotto la Commissione a procedere a nuove indagini. Sono stati effettuati accertamenti sulla base dell'articolo 47 del trattato presso Acerinox, ALZ, Avesta Sheffield, Krupp, Thyssen, Outokumpu e Usinor Sacilor. Sono state inviate richieste di informazioni ad Acerinox, Acciai Speciali Terni, ALZ, Böhler, Olarra, Outokumpu e Usinor Sacilor.

Le imprese destinatarie della presente decisione hanno potuto presentare le loro osservazioni sulla nuova comunicazione degli addebiti loro inviata il 24 aprile 1997, che annulla e sostituisce quella del 19 dicembre 1995. Nelle risposte hanno ufficialmente rinunciato alla possibilità di far valere i loro argomenti nel corso di una audizione.